DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

che modifica la direttiva 80/215/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni

(88/660/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 80/215/CEE (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/491/CEE (5), sono stati definiti i trattamenti atti a distruggere i germi delle malattie animali nei prodotti a base di carni, in modo da consentire, a determinate condizioni, gli scambi intracomunitari di tali prodotti;

considerando che l'esperienza acquisita, il progresso delle conoscenze scientifiche e lo sviluppo della tecnologia delle carni consentono ora di utilizzare un nuovo trattamento che offre le garanzie necessarie;

considerando che l'inclusione di questo trattamento tra quelli già autorizzati dovrebbe facilitare la libera circolazione nella Comunità, il che aumenterà il valore della produzione, evitando nel contempo il rischio di diffusione delle malattie;

considerando che è stato emesso un parere scientifico secondo cui si può rinunciare con tutta sicurezza al limite di peso di 5 chilogrammi applicato finore a questi prodotti a base di carni, a condizione che vengano mantenute e rispettate tutte le altre garanzie esistenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii) della direttiva 80/215/CEE è modificato come segue:

1) il secondo trattino è soppresso;

2) nell'ex quarto trattino, primo sottotrattino anziché «la temperatura deve salire» leggasi «la temperatura interna deve salire».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. C 273 del 22. 10. 1988, pag. 9.
(2) Parere reso il 16 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Parere reso il 14 dicembre 1988 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.
(5) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 27.